



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. N. 149

Al sig. Questore

Al sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri

Al sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al sig. Comandante della Polizia Municipale

CUNEO

e p.c.

Ai Sostituti Procuratore

Alle Segreterie dei Sostituti Procuratore

All'Ufficio Spese di Giustizia

e p.c.

Al Signor
Procuratore Generale
Presso la Corte d'Appello
Torino

**In tema di ausiliari di polizia giudiziaria, di ausiliari del
magistrato, del riparto delle relative spese.**

Premessa. 1. Ausiliari nominati dalla polizia giudiziaria e ausiliari nominati dal magistrato; riparto delle relative spese. 1.2. Competenza sulle spese se la polizia giudiziaria ricorra all'ausiliario per il compimento di atti prodromici ed essenziali all'instaurazione del procedimento penale e/o in adempimento di prescrizioni già emanate dall'autorità giudiziaria con direttive di carattere generale. 1.3. Ausiliari in caso di intercettazioni. 1.4. Considerazioni finali. 2. Delega del Pubblico Ministero alla polizia giudiziaria per la nomina dell'ausiliario e per il conferimento dell'incarico: disposizioni.

Premessa.

Lo scopo di queste note riguarda l'esigenza di chiarire la corretta applicazione dell'art.348, quarto comma c.p.p., risolvendone alcune riscontrate criticità e, soprattutto, di consentire l'esatta imputazione delle spese conseguenti al ricorso agli ausiliari, ovvero alle "*persone idonee*" di cui la polizia giudiziaria può avvalersi "*..quando..compie atti o operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche*" ora di propria iniziativa, ora a seguito di delega del magistrato.

1. Ausiliari nominati dalla polizia giudiziaria e ausiliari nominati dal magistrato; riparto delle relative spese.

Nell'ambito dell'attività d'iniziativa della polizia giudiziaria, sia prima che dopo l'intervento del pubblico ministero, l'art.348, quarto comma c.p.p. dispone che "*La polizia giudiziaria quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee...*".

La polizia giudiziaria, pertanto, può nominare l'ausiliario tecnico in due distinte ipotesi: d'iniziativa o su delega del p.m.

Alle due ipotesi corrispondono due diverse competenze per la liquidazione dei compensi.

Infatti, l'art. 49 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) prevede che soltanto i compensi dovuti agli ausiliari del magistrato possano venire liquidati da parte dell'Autorità giudiziaria.

Pertanto, qualora la polizia giudiziaria, nell'esercizio della propria autonomia d'indagine e indipendentemente dall'essere già intervenuto o meno il p.m., ricorra d'iniziativa all'ausiliario, i relativi compensi dovranno essere corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza e non potranno, dunque, gravare sull'Autorità Giudiziaria (a pena, in difetto, di possibile responsabilità contabile dei magistrati e dei funzionari di questa Amministrazione). Se, invece, la polizia giudiziaria si avvalga dell'ausiliario a seguito di delega del pubblico ministero, la relativa liquidazione dei compensi sarà di competenza di quest'ultimo.

Come noto, infatti, il pubblico ministero può nominare direttamente ausiliari ed affidare personalmente il relativo incarico, ma può anche delegare tale attività alla polizia giudiziaria, soprattutto nei casi in cui sia necessario procedere speditamente (si argomenta ex artt. 359 ss., 370, 348, IV comma. c.p.p.).

A fronte, quindi, della delega alla polizia giudiziaria di nominare un ausiliario per il compimento di "*atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche*", appare conforme alla disciplina concludere che l'ausiliario sia "*ausiliario del magistrato*" e non "*ausiliario della polizia giudiziaria*" e che al relativo compenso debba provvedere l'Autorità giudiziaria, a norma degli artt. 49 e seguenti D.P.R. n. 115/2002.

1.2. Competenza sulle spese se la polizia giudiziaria ricorra all'ausiliario per il compimento di atti prodromici ed essenziali all'instaurazione del procedimento penale e/o in adempimento di prescrizioni già emanate dall'autorità giudiziaria con direttive di carattere generale.

Come rilevato, la regola generale prevede che, quando la polizia giudiziaria di propria iniziativa si avvalga di un ausiliario, la relativa spesa sarà sopportata dall'Amministrazione

di appartenenza; diversamente nel caso di delega dell'autorità giudiziaria alla polizia giudiziaria per la nomina e il conferimento d'incarico all'ausiliario.

Occorre, però, chiarire che **devono comprendersi** nell'ambito della delega alla polizia giudiziaria anche i casi in cui quest'ultima ricorra all'ausiliario:

- **in adempimento di prescrizioni già emanate dall'autorità giudiziaria con direttive di carattere generale**, ossia comprensive di diverse casistiche e destinate all'applicazione delle previsioni normative da osservare, quali, ad esempio, le disposizioni impartite alla polizia giudiziaria di munirsi di interprete/traduttore per raccogliere le denunce, le querele, le dichiarazioni di persone offese straniere ovvero per esaminare, nell'immediatezza del reato, persone informate straniere, oppure, ancora, di reperire personale con competenze tecnico-professionali per esaminare, nell'immediatezza dei fatti, persone offese di minorata difesa;
- per il compimento di **atti prodromici, ma necessari alla corretta instaurazione del procedimento penale**, quali il ricorso all'interprete per tradurre, al momento dell'identificazione della persona da indagare se straniera, la comunicazione degli avvisi di cui agli artt.369, 369 bis c.p.p. , gli atti di identificazione di cui all'art.349, terzo comma c.p.p. e il verbale di cui all'art.161 c.p.p., ovvero per tradurre gli **avvisi ex art.90 bis c.p.p. che vengono dati alla persona offesa straniera**. In tutti questi casi appare possibile concludere che, seppur siano stati assunti di iniziativa dalla polizia giudiziaria, gli atti di nomina dell'ausiliario, in quanto essenziali alla corretta instaurazione del procedimento penale siano pur sempre riferibili a un'attività svolta a seguito della delega dell'autorità giudiziaria, *implicita nel caso concreto*, ma rinvenibile nelle disposizioni di carattere generale codicistiche.

Per risolvere, comunque sia, ogni dubbio, si è provveduto a emettere apposita delega, con provvedimento separato.

1.3. Ausiliari in caso di intercettazioni.

In tema di intercettazioni, allorquando i dialoghi da registrare avvengano in lingua straniera, la delega per la nomina di un interprete/traduttore potrebbe essere intesa come già ricompresa in quella con cui si demanda alla polizia giudiziaria l'esecuzione delle operazioni di ascolto e trascrizione. Tuttavia, in simili casi, appare sempre preferibile una delega ad hoc inserita nel provvedimento che dispone l'esecuzione delle operazioni.

Per questa ragione, questo Ufficio adotterà provvedimenti di delega alla polizia giudiziaria per la nomina e il conferimento d'incarico all'ausiliario interprete/traduttore, inserendolo nell'atto di esecuzione delle operazioni di registrazione dei dialoghi.

1.4. Considerazioni finali.

Per quanto esposto e fatta salva l'eventualità di deleghe dell'autorità giudiziaria rinvenibili in disposizioni dirette alla polizia giudiziaria ed emanate per casistiche ora generali, ora di settore:

- qualora la polizia giudiziaria, prima dell'instaurazione del procedimento penale, ricorra d'iniziativa a nominare un ausiliario, per atti o operazioni che richiedano specifiche

competenze tecniche, i relativi compensi dovranno essere corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza;

- qualora la polizia giudiziaria, nell'esercizio della propria autonomia d'indagine e indipendentemente dall'essersi già instaurato il relativo procedimento penale, ricorra d'iniziativa a nominare un ausiliario per le operazioni sopra indicate, i relativi compensi dovranno essere corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza;
- qualora, invece, instauratosi il procedimento penale, la polizia giudiziaria rilevi la necessità di ricorrere all'ausiliario interloquendo con il pubblico ministero e quest'ultimo disponga delegando la polizia giudiziaria a nominarlo, la liquidazione del compenso spetterà all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art.49 DPR n.115/2002

Da quanto esaminato ed annotato, discende che **la disciplina non appare consentire alcun provvedimento del pubblico ministero che ratifichi, a posteriori, la nomina dell'ausiliario effettuata dalla polizia giudiziaria**, posto che la polizia giudiziaria o ha provveduto alla nomina d'iniziativa e, pertanto, non è possibile alcuna ratifica dell'AG, ovvero a seguito di interlocuzione con quest'ultima, ma anche in tale caso non occorrendo alcuna, successiva, ratifica, dovendosi intendere che la polizia giudiziaria abbia agito a seguito di delega del pubblico ministero.

2. Delega del Pubblico Ministero alla polizia giudiziaria per la nomina dell'ausiliario e per il conferimento dell'incarico: disposizioni.

Il ricorso alla delega alla polizia giudiziaria dovrà, comunque sia, rappresentare un'ipotesi residuale rispetto alla nomina dell'ausiliario e al conferimento dell'incarico disposti direttamente dal pubblico ministero, trovando ragione ora nell'urgenza dell'atto da compiere (ad esempio, quando sia necessario al più presto raccogliere le dichiarazioni di una persona straniera, occorrendo reperire prontamente un traduttore/interprete, ovvero si tratti di persona offesa di *minorata difesa*, per cui si debba ricorrere nell'immediatezza all'ausilio di personale dotato di competenze in materia), ora in motivi *contingenti* (ad esempio, la nomina del traduttore in caso di intercettazioni di conversazioni in lingua straniera, non preventivabili).

Così premesso, nel caso di nomina di ausiliario a seguito di delega del pubblico ministero, fatti salvi i casi in cui la delega sia già contenuta in precedenti direttive come espresso nel precedente paragrafo:

- sarà necessario che la polizia giudiziaria, qualora preveda che per determinati atti o operazioni si debba ricorrere ad un ausiliario, interloquisca con il pubblico ministero, **specificando chiaramente se esistano motivi di urgenza e di quali, eventuali, autorizzazioni l'ausiliario abbia necessità** (uso del mezzo proprio e quant'altro), onde consentirgli di valutarlo e di emettere la delega, nonché permettere il corretto rimborso delle spese sopportate dall'ausiliario
- sarà sempre necessario che la polizia giudiziaria si munisca della delega del p.m. prima di procedere alla nomina dell'ausiliario e al conferimento dell'incarico, non essendo consentito un provvedimento *a posteriori* e che, quindi, provveda a nominare l'ausiliario e a conferire l'incarico mediante la redazione di un apposito verbale

- la delega del pubblico ministero sarà redatta per iscritto, salvi i casi di urgenza, in cui potrà essere conferita oralmente;
- qualora si proceda a delega orale per motivi di urgenza, questi ultimi dovranno essere chiaramente precisati dal magistrato con decreto motivato, il quale potrà essere verbalmente anticipato, ma andrà, poi, necessariamente confermato per iscritto;
- se la delega sia stata conferita oralmente per ragioni di urgenza, la polizia giudiziaria, redigendo il verbale di nomina e di affidamento dell'incarico, dovrà darne espressamente atto (ossia dovrà indicare che procede a seguito di delega orale del magistrato e per ragioni di urgenza, chiarendo quali siano) e riportare data ed ora della delega;
- se la prestazione non possa essere ultimata immediatamente, nel verbale di affidamento dell'incarico la polizia giudiziaria dovrà indicare il termine per il deposito della relazione scritta (di *consulenza* ovvero di traduzione dell'atto; l'art.4, terzo comma legge n.319/1980 prevede la possibilità di aumento degli onorari in caso di termini particolarmente brevi in ragione di urgenza; mentre l'art. 52, secondo comma D.P.R. n.115/2002 dispone conseguenze negative sull'ammontare degli onorari a tempo, fissi o variabili liquidabili se il termine concesso non sia stato rispettato);
- la delega dovrà contenere, se il caso, l'espressa autorizzazione all'uso del mezzo proprio, nonché l'altrettanto espressa autorizzazione ad avvalersi di altri prestatori d'opera, ai fini del riconoscimento delle rispettive spese;
- in caso d'incarico di traduzione di documenti scritti, nel verbale di affidamento la polizia giudiziaria dovrà indicare il numero delle pagine da tradurre;
- in caso d'incarico di svolgimento dell'attività d'interprete o di traduttore di conversazioni intercettate, dovrà essere sempre fornita dalla polizia giudiziaria un'attestazione sulle giornate e sugli orari di effettiva presenza dell'interprete nella sala di ascolto;
- se la relazione di consulenza o la traduzione scritta siano depositate alla polizia giudiziaria, sarà indispensabile che quest'ultima attesti la data di deposito;
- se l'istanza di liquidazione venga depositata alla polizia giudiziaria, sarà parimenti indispensabile che la polizia giudiziaria attesti la data di deposito.

Quanto alla possibilità di aumentare gli onorari sino al doppio (art.52, primo comma DPR n.115/2002), si tratta di disposizione ovviamente applicabile anche nei casi di delega alla polizia giudiziaria, ma che ne richiede un uso accorto, trovando ragione solo in presenza di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, le quali, se ricorrano, devono essere dettagliatamente ed esaurientemente motivate.

Pertanto, se la polizia giudiziaria abbia a valutare in tal senso l'operato dell'ausiliario dovrà fornirne le dettagliate ragioni al magistrato, onde consentirgli di stabilire la ricorrenza, o meno, dei presupposti per l'applicazione della norma in questione, al momento della redazione del decreto di liquidazione dei compensi.

Si ricorda, inoltre, che, in caso di delega del magistrato alla polizia giudiziaria per nominare e conferire incarico all'ausiliario, la disciplina di settore (art.13 disp.att.c.p.c. e art.67 disp.att.c.p.p., nonché art.15 legge 8.3.2017 n.24 in tema di consulenti medico-legali)

esclude che l'incarico possa essere conferito a persone giuridiche o enti collettivi, avendo natura personale.

Si chiede che ciascun destinatario voglia provvedere alla diffusione di quanto annotato agli altri Comandi di settore della Provincia.

Cuneo, 21 gennaio 2019.

Il Procuratore della Repubblica

Onelio Dodero



Il Procuratore aggiunto

Gabriella Viglione

